



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 28/07/2026

Cod. Ente 10956

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2026

L'anno DUEMILAVENTISEI addì VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 21:00, nella sede del Comune in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunito il Consiglio Comunale. La seduta è pubblica.

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
BIFFI GIACOMO	SI	
USAI DAVIDE	SI	
LANZANOVA LORENZO	SI	
BARTESELLI PIERLUIGI	SI	
COLOMBO CLARA	SI	
PEREGO ANNAMARIA	SI	
RIGATO MICHELA	SI	
INTINI ESTER	SI	
MONTALBANO PAOLA		SI
MORENA VINCENZO	SI	
BARAGETTI DAVIDE	SI	
TUFANO DANIELE		SI
MASTROGIOVANNI CHIARA	SI	

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Assiste la Segretaria Comunale Reggente dott.ssa Zaccheroni Giulia, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza la PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Perego Annamaria.

La Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

La Presidente dà la parola alla Vicesindaca e Assessora alla Programmazione Economico-Finanziaria – Tributi – Commercio - Attività Produttive, dott.ssa Clara Colombo, la quale presenta il punto all'ordine del giorno.

Udito il dibattito integralmente registrato e conservato agli atti. Gli interventi dei Consiglieri sono contenuti nel documento digitale (registrazione audio) conservato presso l'ufficio Segreteria del Comune e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente al seguente link:

<https://www.comune.cavenagobrianza.mb.it/amministrazione/organi-di-governo/registrazioni-audio-dei-consigli-comunali/>

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, Legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
 - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ai sensi dell'art. 1, commi 654 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il tributo TARI è finalizzato alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento delle strade pubbliche;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTO l'art.1, comma 651, della Legge n. 147/2013 il Comune, nella commisurazione della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;

RICHIAMATO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale stabilisce:

- che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- specifici criteri, sulla base dei quali tali costi, desunti dal piano finanziario sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra due macro-classi di utenze, domestiche e non domestiche;
- l'adozione di un "metodo normalizzato" al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, come integrata dalla deliberazione n. 57/2020 del 3 marzo 2020, con la quale è stato adottato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) recante “i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- la deliberazione n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- la deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021;
- la deliberazione n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;
- la deliberazione n.133/2025/R/RIF del 01/04/2025, “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M. 21 gennaio 2025 n.24”;
- la deliberazione n.374/2025/R/RIF del 29 luglio 2025 “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell’Autorità 15/2022/R/RIF”; □ la deliberazione n.397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, “Approvazione del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029” che definisce i nuovi criteri di calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-3);
- la determinazione n.3/DTAC/2025 del 07 novembre 2025 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/RIF, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”;
- la deliberazione n. 584/2025/R/RIF del 23 dicembre 2025 “Disposizioni per l’ulteriore minimizzazione dei flussi di dati relativi al bonus sociale rifiuti e per l’integrazione e la rettifica di errori materiali del TUBR”.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.05.2026 di “Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) 2024-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti”, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-3 e in particolare espone, per l’anno 2026 un costo complessivo di 899.779,02 €;

CONSIDERATO che :

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: “A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo

precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.”;

- l'art. 1 comma 677 della legge n.199/2025 ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- il tributo provinciale sopra richiamato è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Monza e della Brianza sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione di ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” che ha stabilito che dall'anno 2024 devono essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- la deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate” che ha stabilito che dall'anno 2025 dove essere applicata un ulteriore componente di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificata inizialmente come segue:
 - €0,60 euro/utenza per la componente UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;
- D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, che ha definito principi, criteri e modalità applicative del “Bonus sociale Tari” in favore a cittadini e nuclei familiari in condizione di disagio economico;

RICHIAMATO inoltre il D.lgs. 3 settembre 2020 n. 116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA), ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;

- l'art.238 comma 10 che disciplina la componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio;

PRESO ATTO che le utenze non domestiche che hanno presentato richiesta nei termini e con la documentazione prevista dall'art. 238 comma 10 del d.lgs 152/2006 così come modificato dal d.lgs 116/2020, e dal vigente Regolamento TARI approvato con DCC n. 7/2023, che provvedono in autonomia - direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative - al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (all.A) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO, infine, di stabilire le scadenze per l'anno 2026 come di seguito:

- prima rata o rata unica: **30 settembre 2026**;
- seconda rata: **16 dicembre 2026**;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.07.2021 modificato con deliberazione n. 7 del 19.04.2023;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Filippo Maria Proietti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. f), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri votanti: n. 11;

BIFFI GIACOMO	Favorevole		
USAI DAVIDE	Favorevole	INTINI ESTER	Favorevole
LANZANOVA LORENZO	Favorevole	MONTALBANO PAOLA	Assente
BARTESELLI PIERLUIGI	Favorevole	MORENA VINCENZO	Astenuto
COLOMBO CLARA	Favorevole	BARAGETTI DAVIDE	Astenuto
PEREGO ANNAMARIA	Favorevole	TUFANO DANIELE	Assente
RIGATO MICHELA	Favorevole	MASTROGIOVANNI CHIARA	Astenuto

- Consiglieri astenuti: n. 3 ;

- Voti favorevoli: n. 8 ;
- Voti contrari: n. / ;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 28.05.2026 è valido per il biennio 2026- 2027;
3. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui all'allegato (all.A) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
5. Di dare atto che le tariffe di cui al punto 3. hanno effetto dal 1° gennaio 2026;
6. Di dare atto inoltre che nell'anno 2026 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
 - €6,00 euro/utenza per la componente UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;
7. Di dare atto che sull'importo della TARI 2026 si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali TEFA di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Monza e Brianza per l'anno 2026 del 5% (cinque per cento).
8. Di stabilire per l'anno 2026 le scadenze delle rate TARI, come segue:
 - prima rata o rata unica: **30 settembre 2026;**
 - seconda rata: **16 dicembre 2026.**
9. Di provvedere a inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
10. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dott. Filippo Maria Proietti - Responsabile del Settore Finanziario.
11. Di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., per motivi di urgenza legate alla programmazione delle scadenze tributarie.

=====

Allegati: - Allegato A “Tariffe e coefficienti di Adeguamento di Utenze Domestiche e Non Domestiche”
- Pareri

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2026

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 02.07.2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Filippo Maria PROIETTI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 02.07.2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FINANZIARIO

Dott. Filippo Maria PROIETTI



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 28/07/2026

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2026

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

PEREGO ANNAMARIA

LA SEGRETARIA COMUNALE REGGENTE

DOTT.SSA ZACCHERONI GIULIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 28/07/2026

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2026

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a far data dal 28/07/2026

Cavenago di Brianza, Lì

IL Responsabile del Settore
Dott. Proietti Filippo Maria

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).